

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2023

Il **Municipio di Canobbio** avvisa che conformemente agli articoli dal **296** al **299** della vigente Legge Tributaria, la riscossione dell'imposta comunale viene effettuata a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni.

La riscossione dell'imposta comunale ha luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto provvisorio, nella misura del **90%** circa dell'ultima tassazione comunale definitiva emessa, applicando il più recente moltiplicatore indicato dal Comune. In mancanza della notifica comunale viene richiesto un importo provvisorio.

Le rate di acconto devono essere pagate nel seguente modo:

1.a rata esigibile al 01.04.2023	termine pagamento 30.04.2023
2.a rata esigibile al 01.06.2023	termine pagamento 30.06.2023
3.a rata esigibile al 01.08.2023	termine pagamento 31.08.2023
rata a conguaglio a partire dal 2024, alla	data d'intimazione del conteggio

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo del **0.10** % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del **0.10**% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei **30 giorni** successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del **2.5%**, anche in caso di reclamo o ricorso (art. 243 cpv.2 LT).

Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.-- non sono conteggiati.

La IV. rata a saldo (conguaglio) dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di notificazione.

Eventuale reclamo contro l'assoggettamento ed il calcolo dell'imposta comunale deve pervenire entro **30 giorni** dall'intimazione, al Municipio, per il tramite dell'Ufficio comunale delle contribuzioni e per iscritto.

Contro la decisione di reclamo, il contribuente può ricorrere alla Camera di Diritto Tributario del Tribunale d'Appello in Lugano, entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Gli errori di calcolo o di scrittura sono rettificati d'ufficio o a richiesta, dall'Ufficio comunale delle contribuzioni.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo alla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

Per quanto non precisato si fa riferimento alla Legge Tributaria del 21.06.1994.

R. Lurati

6952 Canobbio, 14 dicembre 2022